

Regolamento del Consiglio di Istituto sulla sosta dei veicoli all'interno dell'area recintata

approvato dal Consiglio nella seduta del 1 dicembre 2009 delibera 81/2009-10.

<i>Art. 1 – Spazi regolamentati</i>	2
<i>Art. 2 - Modalità di parcheggio.....</i>	2
<i>Art. 3 - Norme di circolazione.....</i>	3
<i>Art. 4 - Controlli e sanzioni</i>	3



Art. 1 – Spazi regolamentati

- 1.1. L'Istituto Professionale Bellini (di seguito denominato Istituto), ove e per quanto possibile, mette a disposizione degli utenti, che a vario titolo frequentano gli insediamenti dell'Istituzione Scolastica, aree di sosta con ingresso ed uscita regolamentati, costituite da spazi autorizzati opportunamente individuati con idonea segnaletica verticale ovvero orizzontale, senza obbligo di vigilanza e custodia.
- 1.2. Gli spazi autorizzati destinati al parcheggio di veicoli (autovetture, motocicli, ciclomotori, biciclette o altro mezzo di trasporto) sono suddivisi in:
 - 1.2.1. *parcheggio riservato (tutta l'area davanti all'edificio esclusa l'area a destra del cancello di entrata pedonale/carraia)*: usufruibile dal personale dell'Istituto e/o da particolari categorie di soggetti - es. ditte trasporto materiale, imprese di pulizia – stabilite dall'Amministrazione.
 - 1.2.2. *parcheggio libero (tutta l'area a destra del cancello di entrata)*: usufruibile dai soggetti di cui al precedente comma 1.2.1.1, dagli studenti e da ogni altra tipologia di utenti (genitori, visitatori, ecc.).
- 1.3. Gli aventi diritto ad usufruire dei parcheggi riservati devono dotarsi di apposito contrassegno identificativo, da ritirarsi presso l'ufficio previo domanda contenente: titolare della richiesta, a quale titolo la stessa è fatta, il tipo di auto e relativa targa. Tale contrassegno deve essere esposto all'interno dei veicoli parcheggiati, in modo da risultare chiaramente visibile dall'esterno e rendere possibile la verifica dell'autorizzazione ad usufruire dei parcheggi medesimi.
- 1.4. I ciclomotori e i motocicli possono accedere nelle aree dell'Istituto, con obbligo di parcheggio negli spazi dedicati e all'interno dei posti delimitati da apposita segnaletica orizzontale, fino all'esaurimento dei posti disponibili. Una volta esauriti i posti dedicati, è fatto divieto ai conducenti di ciclomotori e motocicli di parcheggiare all'interno delle aree dell'Istituto.
- 1.5. L'Istituto si riserva la facoltà di chiudere i cancelli di accesso alle aree di sosta al di fuori degli orari prestabiliti e portati a conoscenza degli utenti, tramite esposizione agli albi dell'Istituto.
- 1.6. Spazi di particolare divieto di sosta, anche temporaneo, sono indicati, con apposita segnaletica verticale ovvero orizzontale, indipendentemente dalle disponibilità di parcheggio.

Art. 2 - Modalità di parcheggio

- 2.1. Il parcheggio, **ai fini della sicurezza**, deve essere utilizzato con il massimo ordine ed in modo da **non creare intralcio, né difficoltà di manovra agli utenti ed impedire l'accesso e la manovra di mezzi di soccorso. È assolutamente vietato parcheggiare creando ostacolo al transito dalle uscite di sicurezza, dai percorsi di esodo (scale di emergenza, uscite di emergenza e percorsi verso luoghi sicuri) e/o qualsiasi dispositivo antincendio presente.**
- 2.2. All'atto del parcheggio si è tenuti a porre il veicolo all'interno delle righe delimitanti.



- 2.3. I ciclomotori e i motocicli devono parcheggiare esclusivamente nelle aree a loro dedicate, all'interno delle righe delimitanti il parcheggio.
- 2.4. L'Istituzione Scolastica non risponde di eventuali danneggiamenti arrecati da terzi ai veicoli in sosta, né è responsabile del furto dei veicoli, di parte di essi ovvero degli accessori o di oggetti in essi contenuti.

Art. 3 - Norme di circolazione

- 3.1. I conducenti dei veicoli autorizzati a fare ingresso nelle aree dell'Istituto sono tenuti ad osservare le norme vigenti in materia di circolazione stradale, a rispettare la segnaletica orizzontale e verticale e a comportarsi in modo da non costituire pericolo od intralcio per la circolazione.
- 3.2. Gli utenti assumono ogni responsabilità per eventuali danni arrecati per fatto proprio agli altrui veicoli parcheggiati all'interno delle aree di sosta.

Art. 4 - Controlli e sanzioni

- 4.1. La scuola stipulerà apposita convenzione con la Polizia Municipale e/o con ditte convenzionate, al fine di poter provvedere nei casi di non rispetto della legge e del presente regolamento: in casi di emergenza o quando si ravvisino difficoltà di funzionamento e di uso degli spazi interessati, d'intralcio delle uscite di sicurezza e/o d'inosservanza delle aree destinate a parcheggio riservato, il dirigente scolastico adotterà i provvedimenti opportuni, anche di carattere restrittivo e/o di rimozione delle autovetture, delle motociclette, dei ciclomotori, delle biciclette, prevedendosi anche l'intervento da parte di Ditte specializzate e convenzionate, **con costi a carico del trasgressore al presente regolamento**
- 4.2. A coloro che non espongano il permesso, un addetto incaricato dal Dirigente Scolastico, quale gestore del parcheggio, notificherà, tramite avviso scritto a firma del Dirigente Scolastico, l'obbligo di esporre il pass come riportato dall'Art. 1, comma 3, del regolamento in questione, e prenderà nota delle targhe di tali autoveicoli.
- 4.3. A coloro che parcheggino il proprio autoveicolo, ciclomotore o motociclo al di fuori delle righe delimitanti il parcheggio l'addetto notificherà, tramite avviso scritto a firma del Dirigente Scolastico, l'obbligo a parcheggiare esclusivamente nelle aree delimitate, e prenderà nota delle targhe di tali veicoli.
- 4.4. L'addetto segnalerà al Dirigente Scolastico le targhe dei veicoli che per più di due volte hanno contravvenuto alle norme di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo; il proprietario del veicolo verrà quindi convocato dal Dirigente Scolastico per gli opportuni provvedimenti.
- 4.5. L'addetto segnalerà inoltre al Dirigente Scolastico le targhe dei veicoli non autorizzati all'ingresso ed al parcheggio all'interno degli spazi dell'Istituto e quelli che contravvengano quanto previsto all'art. 2, comma 3 e all'art. 3, comma 1 del presente Regolamento; il Dirigente Scolastico potrà assumere **i provvedimenti ritenuti più adeguati nei confronti dei proprietari di detti veicoli fino alla sospensione o la revoca del parcheggio stesso.**

